

DISCIPLINARE PER LE MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO DI TIPO COMMERCIALE CON PREVISIONE DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE E NON, DI HOBBISTI, OPERATORI DELL'INGEGNO E DEL RIUSO, NEL COMUNE DI PISA.

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente disciplinare, in applicazione della Legge Regionale della Toscana n. 62 del 2018 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 41 del vigente Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 19/04/2018, individua:
 - a) le aree pubbliche dove svolgere le manifestazioni;
 - b) i criteri per la programmazione;
 - c) le caratteristiche delle strutture utilizzate per la vendita.
2. Per manifestazione commerciale a carattere straordinario si intende quanto previsto in conformità all'art. 32 comma 1 lettera i) della L.R. n. 62/2018.
3. Oltre a perseguire i fini previsti dal Regolamento sul commercio sulle aree pubbliche, il Comune intende:
 - a) sostenere le piccole e medie attività del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura;
 - b) migliorare e sviluppare le potenzialità commerciali e turistiche della città;
 - c) valorizzare la creazione delle opere dell'ingegno.
4. Per operatori dell'ingegno si intendono quei soggetti che realizzano direttamente le proprie creazioni.
5. Ai sensi dell'art. 41 comma 5 del Regolamento sul commercio sulle aree pubbliche, la partecipazione alle manifestazioni oggetto del presente disciplinare è soggetta al rilascio delle concessioni temporanee di suolo pubblico da S.E.PI. s.p.a..

Art. 2
AREE PUBBLICHE DOVE SVOLGERE LE MANIFESTAZIONI

1. Le aree pubbliche destinate allo svolgimento di manifestazioni oggetto del presente disciplinare sono le seguenti:
 - a) **nel centro storico:**
 - Logge dei Banchi;
 - Via Nino Bixio;
 - Piazza Chiara Gambacorti;
 - Piazza Dante;
 - Piazza Martiri della Libertà;
 - Via San Francesco;
 - Via Palestro
 - b) **sul litorale:**
 - Piazza dei Fiori, lato vecchia Stazione, a partire da dopo la chiesa;

- Via Tullio Crosio;

Ulteriori aree pubbliche potranno essere comunque previste compatibilmente con le esigenze di viabilità/traffico o altra esigenza di interesse pubblico previa valutazione della Direzione Attività produttive, sentito l'assessore competente.

Per le aree eventualmente soggette a vincolo diretto ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. la richiesta deve essere corredata dal parere favorevole della Locale Soprintendenza .

Art. 3

PROGRAMMAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

1. Lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente disciplinare è oggetto di programmazione da parte del Comune.
2. Le richieste per lo svolgimento delle manifestazioni dovranno pervenire al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno per gli eventi che si intendono realizzare nel primo semestre dell'anno successivo ed entro il 30 aprile per gli eventi da svolgersi nel secondo semestre dell'anno in corso.
3. Solo in casi eccezionali, presentando richiesta almeno 45 giorni prima della data prevista per la manifestazione, il Dirigente può approvarne l'inserimento nel calendario previa comunicazione alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
4. Le istanze per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente disciplinare dovranno essere presentate dai soggetti indicati all'art. 41 comma 3 del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 19/04/2018, e dovranno contenere, a pena di esclusione:
 - a) Denominazione e classificazione della singola iniziativa (manifestazione a carattere straordinario secondo le definizioni riportate in oggetto);
 - b) Finalità e obiettivi che si intendono raggiungere;
 - c) Atto costitutivo e statuto del soggetto promotore;
 - d) Periodo e luogo di svolgimento;
 - e) Elenco dettagliato delle eventuali manifestazioni collaterali (eventi culturali, promozionali, di spettacolo o di intrattenimento, musicali o laboratori tematici, o altro);
 - f) Descrizione dettagliata degli allestimenti (con piantina, planimetria e *rendering*/progetto);
 - g) Descrizione dettagliata delle categorie merceologiche/prodotti esposti ed oggetto di vendita;
 - h) Elenco dei potenziali partecipanti. L'elenco definitivo dei partecipanti dovrà essere presentato 8 giorni prima della manifestazione, a pena di esclusione. Dovrà a tale momento esser presentata dichiarazione sostitutiva in ordine alla regolarità contributiva dei partecipanti stessi o alla posizione che li abilita a non avere posizioni Inps-Inail e/o di CF (nel caso degli hobbisti/collezionisti/operatori dell'ingegno). In quest'ultimo caso dovrà essere fornita apposta dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000 inerente la dimostrazione della condizione di operatore dell'ingegno, di collezionista/hobbista

- ed alla occasionalità della attività di vendita effettuata dietro rilascio di apposita ricevuta fiscale;
- i) Impegno formale al conferimento dei rifiuti suddivisi per genere nelle apposite aree/cassonetti o, a seguire, ogni diversa istruzione dell'ufficio Ambiente utile a garantire il decoro dell'area temporaneamente concessa in uso per lo svolgimento dell'iniziativa;
 - j) Impegno al versamento di apposita cauzione in favore di SEPI ai fini dell'immediata escussione in caso di danni riscontrati dal Comune e/o della società *in house*;
 - k) Impegno a produrre Polizza assicurativa per i danni eventualmente arrecato a terzi nello svolgimento della manifestazione.
 - l) Conclusa la manifestazione il soggetto organizzatore dovrà inoltrare al Comune una dichiarazione contenente i nominativi e i dati anagrafici e commerciali degli operatori che hanno partecipato.
5. Possono essere richieste autorizzazioni a svolgere manifestazioni anche da operatori dell'ingegno in forma associata, intendendosi per tali quei soggetti creativi che dimostrino di poter creare il prodotto sul posto. Il numero di tali manifestazioni, ogni semestre, deve essere considerato in aggiunta a quello relativo alle manifestazioni commerciali e non potrà essere superiore a 6 eventi a semestre come previsto dal successivo art. 4.

Art. 4

CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

1. La programmazione semestrale delle manifestazioni dovrà tenere conto prioritariamente delle iniziative su tematiche culturali / didattiche / ambientali / sociali / sportive /turistiche organizzate direttamente dall'amministrazione-
2. Il numero di utilizzo complessivo massimo di Via Nino Bixio e di Logge dei Banchi a livello semestrale, per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario, non potrà essere superiore per ambedue i luoghi a 4 eventi (con un numero massimo di 3 giorni consecutivi ad evento); gli eventi non potranno essere più di due al mese.
3. Il numero di utilizzo complessivo massimo di Via Nino Bixio e di Logge dei Banchi per le manifestazioni promosse e composte da operatori dell'ingegno, a livello semestrale, non potrà essere superiore rispettivamente: per Logge dei Banchi a 2 eventi (con un numero massimo di 3 -giorni consecutivi ad evento); per Via Nino Bixio a n. 2 eventi (con un massimo di 3 giorni consecutivi ad evento). Gli eventi non potranno essere più di due al mese.
4. Per Piazza Chiara Gambacorti, Piazza Dante, Piazza Martiri della Libertà, Via San Francesco e Via Palestro, per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario, il numero di utilizzo complessivo massimo, a livello semestrale, non potrà essere superiore a 6 eventi con un limite di 3 giorni per evento.
5. Per Piazza Chiara Gambacorti, Piazza Dante, Piazza Martiri della Libertà, Via San Francesco e Via Palestro, per le manifestazioni promosse e composte da operatori dell'ingegno, il numero di utilizzo complessivo massimo, a livello semestrale, non potrà essere superiore a 2 eventi con un limite di 3giorni per evento.

6. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario che prevedono la somministrazione di alimenti sono previste esclusivamente nell'area di via Nino Bixio. Il numero di utilizzo massimo di tale area non potrà essere superiore a 4 eventi, con un numero massimo di 3 giorni consecutivi per evento
7. Sul litorale il numero di utilizzo complessivo massimo, per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario, a livello semestrale sarà di 8 eventi, con un limite di 3 giorni a evento.
8. Sul litorale il numero di utilizzo complessivo massimo a livello semestrale per le iniziative degli operatori dell'ingegno sarà di 2 eventi, con un limite di 3 giorni a evento
9. In considerazione dello svolgimento dei mercati di Natale previsti dal piano del commercio, nel periodo corrispondente allo svolgimento di tale mercato potranno essere autorizzate esclusivamente manifestazioni di operatori dell'ingegno. Il mercato natalizio dovrà assumere le caratteristiche di un evento di qualità legato alla tradizione.
10. Relativamente al mercato del riciclo, del riuso e dello scambio a fini ecologici, i cui operatori sono privati cittadini aderenti all'iniziativa tramite un unico gestore, è consentito esclusivamente il posizionamento di un mercato nel parcheggio di Via Paparelli nell'area lato EST in prossimità del canale dei Molini con banchi di dimensioni mt. 3X3 rivestiti con teli di protezione di colore chiaro, esclusi gli automezzi a servizio del trasposto delle merci.
Il numero di utilizzo complessivo massimo a livello semestrale del mercato del riuso, del riciclo e dello scambio sarà di 6 eventi, con un limite di 1 giorno a evento, esclusivamente la domenica, fatta salva la priorità per la realizzazione di mercati straordinari previsti nella stessa area mercatale e con esclusione dei giorni concomitanti lo svolgimento del mercato dell'antiquariato.
In caso di più domande di organizzazione dell'evento, sarà valutata prioritariamente la proposta di eventi collaterali di qualità (eventi culturali, promozionali, di spettacolo o di intrattenimento, musicali o laboratori tematici) finalizzati alla valorizzazione delle tematiche ecologico-ambientali.

11. È vietata:

- la presenza, su tutto il territorio comunale, di iniziative straordinarie di cui al presente disciplinare nei giorni in cui si svolge il mercato dell'antiquariato previsto dal Piano del Commercio, la seconda domenica di ogni mese ed il sabato che la precede (esclusi i mesi di luglio e agosto);
- la contemporaneità di manifestazioni straordinarie su tutto il territorio comunale, con esclusione del mercato del riciclo, del riuso e dello scambio a fini ecologici di cui al comma 10. E' ammesso lo svolgimento in contemporanea di due manifestazioni straordinarie che si svolgano l'una sul litorale, l'altra in città;
- la presenza contemporanea di banchi di vendita del settore alimentare e di somministrazione di prodotti alimentari e banchi di vendita del settore non alimentare.

12. Le domande saranno esaminate da una commissione presieduta dal Dirigente della Direzione che comprende le Attività produttive o suo delegato, e composta: dal dirigente della Polizia Municipale o suo delegato; dal Dirigente della Direzione Arredo Urbano o suo delegato; dal funzionario P.O. responsabile del Commercio sulle aree pubbliche o suo delegato nonché da qualunque altro dirigente o altro soggetto che il Presidente riterrà indispensabile o opportuno invitare.
13. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze, la commissione esaminerà le domande presentate. Nel caso in cui siano presentate più istanze per la/e medesima/e data/e o per la/e stessa/e area/e pubblica/che, la commissione, stante la valutazione positiva della domanda, terrà conto, nella programmazione, dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) manifestazioni presentate dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative;
 - b) manifestazioni di promozione delle eccellenze alimentari del territorio locale o dei territori delle comunità regionali presenti nella Provincia di Pisa (prodotti tipici, prodotti biologici, prodotti della filiera corta);
 - c) la previsione di manifestazioni da svolgersi nelle seguenti aree: Via Bixio, Piazza Chiara Gambacorti, Piazza Dante; Piazza Martiri della libertà, Via San Francesco, Via Palestro;
 - d) la proposta di eventi collaterali di qualità (eventi culturali, promozionali, di spettacolo o di intrattenimento, musicali o laboratori tematici);
 - e) manifestazioni di promozione esclusiva di determinate categorie merceologiche (ad esempio, florovivaismo, oggettistica vintage, libri e musica).
14. A seguito dell'emissione del bando semestrale le domande presentate saranno valutate dall'apposita commissione di cui all'art. 4 comma 10, la quale potrà impartire eventuali prescrizioni su aspetti funzionali di sicurezza e di decoro urbano, i punteggi saranno stabiliti con atto dirigenziale.
15. In caso di concorrenza tra le iniziative è data prevalenza alle iniziative straordinarie a carattere commerciale.
16. La Direzione Attività produttive, sentito l'assessore competente, potrà valutare ulteriori iniziative di particolare interesse pubblico, culturale, sociale, enogastronomico e/o di particolare pregio per la città, nonché la loro collocazione, **anche** proposte da associazioni che costituiscano espressione di comunità regionali ampiamente rappresentate e organizzate nella nostra città.

ART. 5

INIZIATIVE ED EVENTI CONCOMITANTI CON LE MANIFESTAZIONI

1. Il Comune ha facoltà di riservare porzioni di piazze o vie, tra quelle destinate ad aree espositive della manifestazione, allo svolgimento di proprie iniziative o eventi concomitanti con le manifestazioni indicate, senza che il gestore possa avere nulla a che pretendere. In tal caso, su richiesta del gestore, il Comune potrà destinare alla manifestazione altre aree espositive idonee.

ART. 6

MODIFICA DELLE CONDIZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

1. Il dirigente può apportare alla programmazione approvata modifiche relative alla data di svolgimento ed alle aree riservate alla manifestazione per motivi legati ad esigenze dell'amministrazione comunale. Tali modifiche dovranno essere comunicate al gestore almeno 20 (venti) giorni prima della manifestazione interessata dalle variazioni medesime, fatti salvi i casi di urgenza e forza maggiore.
2. Eventuali modifiche circa le modalità di svolgimento delle manifestazioni, nonché variazioni relative alla data di svolgimento o alle aree riservate alla manifestazione che il gestore volesse apportare, dovranno essere richieste al Dirigente con almeno 20 (venti) giorni di anticipo. La richiesta di variazione dovrà essere adeguatamente documentata. Il Dirigente valutata positivamente la richiesta potrà autorizzare la modifica.
3. Eventuali variazioni dell'elenco dei partecipanti dovranno essere comunicate al Comune con almeno 5 giorni di anticipo.

ART. 7

CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE UTILIZZATE PER LE VENDITE

1. Le aree pubbliche individuate all'articolo 2 possono essere utilizzate mediante l'installazione di strutture adibite alla vendita, il cui corretto montaggio e utilizzo è sotto la diretta responsabilità del gestore della manifestazione o del partecipante.
2. Le strutture dovranno essere conformi – per materiali e tecnica di allestimento - alla normativa vigente.
3. Le strutture dovranno essere esteticamente coordinate in ciascuna area pubblica. La copertura del banco dovrà essere, per tutti i banchi della manifestazione, rossa o bianca, di identica tonalità. I gazebo dovranno essere di colore bianco, o comunque avere una uniformità di colorazione.
4. E' obbligatorio assicurare l'ancoraggio a terra delle strutture che non potrà avvenire mediante la perforazione del suolo, ma mediante collocazione di idonei pesi di controventatura e non dovrà dare senso di precarietà.
5. Nelle ore serali e notturne i banchi e la merce in essi contenuta dovranno essere protetti e chiusi in maniera omogenea attraverso l'uso di teli e/o protezioni da ancorare fermamente alle strutture portanti al fine di evitare soluzioni precarie e improvvisate e così garantire il decoro dei luoghi
6. Per quanto riguarda Logge dei banchi saranno ammesse strutture senza copertura, in modo da lasciare a vista la volta che dovrà essere adeguatamente illuminata, a cura e spese degli organizzatori. I banchi dovranno avere le dimensioni massime di 3 x 2, per

un numero che non superi i 25 banchi,; l'allestimento dovrà garantire adeguati spazi e passaggi per la sicurezza dei luoghi e l'accessibilità di soggetti diversamente abili.

7. Eventuali difformità rispetto a quanto approvato ed autorizzato, riscontrate in fase di allestimento o durante il corso della manifestazione, determineranno la decadenza immediata dell'operatore interessato a partecipare all'iniziativa stessa e determineranno l'esclusione dell'organizzatore dalle successive due programmazioni comunali.

ART. 8 OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Sono a carico del gestore tutte le attività e le spese connesse all'organizzazione, promozione e gestione delle manifestazioni, ed in particolare:
 - a) Selezione degli operatori, che, relativamente allo svolgimento dell'attività di vendita, deve avvenire previo accertamento del possesso, da parte dei medesimi, dei requisiti morali e professionali, nonché dei requisiti igienico sanitari richiesti per il commercio dei prodotti alimentari nelle manifestazioni in cui tale attività è consentita;
 - b) Negli spazi espositivi riservati alla manifestazione, il gestore non potrà collocare operatori diversi dai soggetti indicati dall'articolo 40, comma 2, del Codice regionale del commercio, che dovranno tutti essere dotati di partita IVA. Fanno eccezione gli operatori dell'arte e dell'ingegno. Con tale termine si intendono quelle persone fisiche che non esercitano professionalmente l'attività commerciale o artigianale ma creano direttamente opere quali quadri, sculture, creazioni e articoli in ceramica, legno, vetro o in altri materiali, non riprodotte a carattere seriale. Il mero assemblaggio di sottoprodotti già finiti non classifica l'oggetto opera dell'ingegno creativo, le opere dell'ingegno debbono essere vendute esclusivamente da chi le ha prodotte; l'operatore deve dimostrare di poter produrre le opere anche sul posto. Fanno altresì eccezione gli hobbisti/collezionisti. Con tale termine devono intendersi quelle persone che intendono vendere, in modo del tutto occasionale e sporadico, beni in loro possesso che non siano stati acquistati a mero scopo di rivendita. In occasione delle manifestazioni è possibile anche effettuare scambi di propri beni. Se privi di partita IVA, potranno esporre e vendere previo rilascio di apposita ricevuta fiscale. Questi soggetti dovranno comunque fare riferimento all'organizzatore della manifestazione ai fini del decoro e dovranno rispettare tutte le prescrizioni previste dal presente regolamento.
La presenza di queste categorie di operatori non potrà superare complessivamente il 20% del numero complessivo dei partecipanti alla manifestazione a carattere commerciale.
 - c) Obbligo di rispettare e far rispettare tutte le indicazioni relative alla fornitura degli eventuali allestimenti tecnici connessi allo svolgimento della manifestazione, ivi incluso l'eventuale montaggio e smontaggio delle strutture, nonché degli adempimenti connessi agli impianti elettrici.
 - f) Il servizio di vigilanza notturna delle strutture, se ritenuto necessario.
 - g) Assicurare il corretto svolgimento della manifestazione ed il rispetto – anche da parte degli operatori - delle modalità e prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, nonché di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione degli incendi.

- h) E' vietato accantonare il materiale al di fuori dell'area assegnata; eventuali imballaggi non dovranno essere a vista e dovranno essere inseriti all'interno dei banchi così come previsto dal precedente art. 7 comma 5 .
- i) E' vietato allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini.

ART. 9

ULTERIORI PRESCRIZIONI PER IL GESTORE E PER GLI OPERATORI

1. Il gestore è tenuto ad informare puntualmente tutti gli operatori delle modalità di svolgimento della manifestazione e ad assicurare il rispetto e l'osservanza delle seguenti prescrizioni, da parte degli operatori:
 - a) obbligo di attenersi al rispetto delle modalità di svolgimento della manifestazione previste nel presente disciplinare;
 - b) obbligo di mantenere pulita l'area espositiva occupata durante lo svolgimento della manifestazione e di sgomberala al termine della stessa, lasciando l'area libera da rifiuti di qualsiasi genere e natura;
 - c) obbligo di rispettare le norme di sicurezza relative al funzionamento dell'impianto elettrico installato presso ciascuna struttura, con accollo, da parte dell'espositore, di ogni responsabilità per danni prodotti a persone o cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità;
 - d) obbligo di rispettare, nell'esercizio dell'attività di vendita, tutte le disposizioni vigenti in materia;
 - e) obbligo di rispettare i requisiti igienico-sanitari richiesti per il commercio e/o la somministrazione dei prodotti alimentari, nelle manifestazioni in cui tale attività è consentita.
2. Il gestore deve comunque assicurare il rispetto, da parte degli operatori, di tutte le norme ed i regolamenti vigenti.
3. Nel caso in cui vengano vendute merci contraffatte o si realizzi altra fattispecie penalmente rilevante durante lo svolgimento della manifestazione e ad essa connessa, l'esercente responsabile e l'organizzatore della manifestazione saranno esclusi dalla partecipazione ai bandi per il periodo di un anno.

ART. 10

SANZIONI

1. Il presente Disciplinare costituisce strumento attuativo del Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica e, pertanto, la sua violazione è sanzionata ai sensi del medesimo regolamento e dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
2. Per le eventuali ulteriori violazioni in materia di commercio su area pubblica, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui alla Legge regionale n. 62/2018.

3. Per le eventuali ulteriori violazioni in materia di igiene alimenti e bevande, si fa espresso rinvio al Regolamento CE 852/2004 e successive modifiche e integrazioni e alle disposizioni del D. Lgs 193/2007 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11 DECADENZA ED ESCLUSIONI

1. Il Comune dichiara la decadenza dall'affidamento nel caso di accertati e reiterati inadempimenti, da parte dell'esercente e/o gestore, degli obblighi previsti a suo carico dal presente Disciplinare e comunque dalla normativa vigente sia nazionale, che regionale, che locale.
2. Gli inadempimenti saranno contestati per iscritto: la decadenza opera di diritto dopo la seconda contestazione elevata, salvo motivazioni comprovanti particolari o gravi situazioni.

ART. 12 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni contenute nel presente Disciplinare entrano in vigore successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.
2. a seguito dell'approvazione del presente disciplinare da parte della Giunta Comunale, si dà mandato al dirigente della direzione competente all'emanazione dei bandi restando inteso che potrà apportare al presente disciplinare le eventuali modifiche ritenute funzionali purché non sostanziali
3. per il restante periodo dell'annualità 2020 le richieste per lo svolgimento delle manifestazioni regolate dal presente disciplinare dovranno pervenire entro 30 giorni dall'emanazione del bando.